

Circolare per il Cliente 18 giugno 2018

Versione Completa

IN BREVE

- Fatturazione elettronica: pronte le regole per il conferimento delle deleghe agli intermediari
- Online i servizi per la creazione del QR-Code e la registrazione dell'indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica tra privati: prime indicazioni operative di Confindustria
- Modello Redditi 2018 e 730: le nuove scadenze
- Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2018
- Entro il 2 luglio il pagamento dei diritti camerali 2018
- Imposta sostitutiva dell'IRPEF per neo residenti
- Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno
- La procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio per ex frontalieri o ex AIRE
- Credito d'imposta pubblicità: in arrivo il decreto attuativo
- La tassazione delle criptovalute: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

APPROFONDIMENTI

- Le nuove scadenze per le dichiarazioni Redditi 2018 e 730
- Le novità del decreto attuativo del credito d'imposta pubblicità

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

Fatturazione elettronica: pronte le regole per il conferimento delle deleghe agli intermediari

Agenzia Entrate, Provvedimento 13 giugno 2018, n. 117689; Comunicato Stampa 14 giugno 2018

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 117689 del 13 giugno 2018, ha stabilito le regole per il conferimento delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.

Ciascun contribuente potrà delegare uno o più intermediari a:

- **consultare e acquisire le fatture elettroniche** o i loro duplicati informatici;
- **registrare l'indirizzo telematico** per la ricezione delle e-fatture;
- **generare il QR-Code**, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l'indirizzo telematico del contribuente.

In particolare, il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture permetterà di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute, le comunicazioni dei prospetti delle liquidazioni periodiche IBA, i dati delle fatture emesse e ricevute, consultare gli elementi di riscontro tra i dati IVA e i dati fattura, indicare al SdI l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale.

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall'operatore Iva sia attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per una durata massima di 4 anni.

IVA

Online i servizi per la creazione del QR-Code e la registrazione dell'indirizzo telematico

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 14 giugno 2018

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre reso noto, con comunicato stampa del 14 giugno 2018, che sono disponibili due nuovi servizi:

1. il **servizio per generare il QR-Code**. Per creare il proprio QR-Code è sufficiente accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato anche da un intermediario appositamente delegato, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici si deve distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo;
2. il **servizio utilizzabile per registrare l'indirizzo telematico** sul quale ricevere le fatture elettroniche. A tal fine si accede, personalmente o tramite un intermediario delegato, all'apposito servizio online disponibile all'interno del portale "Fatture e corrispettivi". L'Agenzia delle Entrate precisa che l'indirizzo telematico può essere in qualsiasi momento modificato o cancellato dall'utente registrato.

I contribuenti possono anche delegare uno o più intermediari per l'utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell'indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche, secondo le modalità indicate nel

Provvedimento direttoriale 13 giugno 2018.

IVA, ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica tra privati: prime indicazioni operative di Confindustria *Confindustria, Circolare 8 giugno 2018*

Confindustria ha pubblicato sul proprio sito internet una circolare di approfondimento relativa all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Il documento, in particolare, analizza il processo di emissione, trasmissione e ricezione di una fattura elettronica al fine di fornire alle imprese associate un utile vademecum operativo.

La guida contiene numerosi esempi concreti, alternati ad argomentazioni interpretative.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Modello Redditi 2018 e 730: le nuove scadenze

Con il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest'anno **2 luglio** perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **20 agosto** (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali valgono sia per le persone fisiche sia per le società di persone e per le società di capitali.

Anche il termine per l'invio del Modello 730 è stato modificato. La scadenza del 730/2018 è fissata al **23 luglio 2018** per il modello inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l'assistenza fiscale del sostituto d'imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d'imposta il termine è invece fissato al **9 luglio** (il 7 cade di sabato).

Vedi l'Approfondimento

TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione IMU/TASI entro il 2 luglio 2018

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; quest'anno il 30 giugno cade di sabato, pertanto **la scadenza slitta al 2 luglio**.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la dichiarazione TASI; tuttavia il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà quindi essere utilizzata la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Si ricorda che quest'anno il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI scade il 18 giugno 2018 (in quanto il 16 cade di sabato) e che non sono previste novità rispetto al 2017.

Si ricorda inoltre che la TASI, così come l'IMU, non è dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle c.d. di lusso, con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

SOCIETÀ

Entro il 2 luglio il pagamento dei diritti camerali 2018

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il **2 luglio 2018** (il 30 cade di sabato).

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Imposta sostitutiva dell'IRPEF per neo residenti

Agenzia Entrate, Risoluzione 11 giugno 2018, n. 44/E

Con la Risoluzione n. 44/E dell'11 giugno 2018 l'Agenzia Entrate ha istituito il **codice tributo "NRPP"**, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR", per consentire alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il suddetto codice tributo dovrà essere indicato nel modello "F24 ELIDE", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
 - nel campo "tipo", la lettera "R";
 - nel campo "codice", il codice tributo "NRPP";
 - nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
 - Gli altri campi del modello "F24 ELIDE" non devono essere valorizzati.

Il regime agevolativo prevede la possibilità, su opzione, di versare **un'imposta sostitutiva IRPEF nella misura forfettaria di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione**; l'importo è ridotto a **25.000 euro per ogni familiare del contribuente**, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa anche a loro.

Si ricorda che per accedere al regime agevolativo **occorre esercitare un'opzione in dichiarazione dei redditi**.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione e i loro familiari dovranno provvedere in autonomia al versamento dell'imposta sostitutiva.

RISCOSSIONE, SANATORIA

Definizione agevolata cartelle: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno

Tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla definizione agevolata 2000/2017 (c.d. rottamazione-bis) riceveranno, a seguito delle analisi delle istanze ricevute da parte dell'Agenzia entrate – Riscossione, una comunicazione con l'esito di accoglimento o l'eventuale rigetto dell'adesione.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l'importo delle somme dovute ai fini della

Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

RISCOSSIONE, SANATORIA

La procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio per ex frontalieri o ex AIRE

Agenzia Entrate, Provvedimento 1° giugno 2018, n. 110482; Circolare 13 giugno 2018, n. 12/E

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con Provvedimento n. 110482 del 1° giugno 2018, il modello destinato a lavoratori ex frontalieri o a quelli precedentemente residenti all’estero ed iscritti all’Aire per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dei dichiarativi connessi alle attività e somme detenute all’estero. Possono accedere alla procedura solo i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri.

Rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

L’Agenzia Entrate con la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 ha chiarito che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Nessun ostacolo, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione.

Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Le domande di regolarizzazione **possono essere inviate fino al 31 luglio 2018**, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”, reso disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si dovrà provvedere al **versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016**. Il pagamento deve essere effettuato **entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide**, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in questo caso, **la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018 e le successive, entro il 31 ottobre e il 30 novembre**, dovranno essere maggiorate degli interessi legali.

Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta pubblicità: in arrivo il decreto attuativo

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d’imposta pubblicità.

Il credito d’imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), permette ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all’1% di quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Vedi l'Approfondimento

DICHIARAZIONI

La tassazione delle criptovalute: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

DRE Lombardia, Interpello n. 956-39/2018

Con la risposta all'Interpello n. 956-39/2018, la Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tassazione delle operazioni in criptovalute e l'indicazione del loro possesso nel quadro RW.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le plusvalenze derivanti da cessione/conversione di criptovaluta sono tassabili se si è in presenza di:

- un'operazione di cessione a termine;
- un'operazione di cessione a pronti e una giacenza media delle criptovalute possedute superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. Il tasso di cambio euro/moneta virtuale da utilizzare per calcolare questa giacenza è quella del 1° gennaio del periodo d'imposta nel quale è avvenuta la vendita e rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove il contribuente effettua la maggior parte delle operazioni.

Di fatto la vendita di criptovalute **viene assimilata ad una cessione di valuta estera e quindi genera un reddito diverso soggetto ad imposta sostitutiva del 26 %**.

Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali e le disposizioni in materia di antiriciclaggio, la Direzione Regionale sostiene che **anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW**.

Infine, il documento precisa che **le valute virtuali non sono seggette all'IVAFE**, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura "bancaria" (Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Le nuove scadenze per le dichiarazioni Redditi 2018 e 730

Con il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest'anno **2 luglio** perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **20 agosto** (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali valgono sia per le persone fisiche sia per le società di persone e per le società di capitali. Anche il termine per l'invio del Modello 730 è stato modificato. La scadenza del 730/2018 è fissata al **23 luglio 2018** per il modello inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l'assistenza fiscale del sostituto d'imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d'imposta il termine è invece fissato al **9 luglio** (il 7 cade di sabato).

Si ricorda che il pagamento non va effettuato se l'importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti

(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Dichiarazione	Termine versamento unica soluzione o prima rata (**)	
	senza maggiorazione	con maggiorazione dello 0,40%
Redditi PF 2018 e Redditi SP 2018	02.07.2018	20.08.2018
Redditi SC 2018	entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	entro i 30 giorni successivi
Irap 2018	02.07.2018	20.08.2018

(**) I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l'aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Per i contribuenti che pagheranno con maggiorazione dello 0,40%, in considerazione dello slittamento al 20 agosto della scadenza della prima rata, il termine di pagamento delle prime due rate coinciderà.

AGEVOLAZIONI

Le novità del decreto attuativo del credito d'imposta pubblicità

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d'imposta pubblicità.

Il credito d'imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), permette ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all'1% di quelli realizzati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al credito tra il 60° ed il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, per via telematica sul sito dell’Agenzia entrate.

Per “stessi mezzi di informazione” si dovranno intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo.

Qualora gli investimenti siano effettuati su diversi canali informativi, l’incremento deve essere verificato e calcolato in maniera distinta, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Non è tuttavia possibile accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se è diminuito l’investimento sul canale radio televisivo.

Il valore del **credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. In attesa di ricevere il via libera dalla Commissione europea, anche a micro, piccole e medie imprese e start up innovative il credito sarà riconosciuto provvisoriamente nella misura del 75%.

Sono ammissibili gli investimenti in acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali, locali, anche online, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È possibile godere dell’agevolazione anche per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017, esclusivamente per la pubblicità pubblica sulla stampa, anche online.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per televendite, servizi di pronostici giochi, scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il sostenimento delle spese deve essere attestato da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali.

Il credito d’imposta è **utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24**.

Per ottenere il credito i soggetti devono presentare istanza telematica, in una “finestra telematica”, tramite una piattaforma del sito dell’Agenzia entrate e con un determinato modello.

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti inviando un e-mail al Dipartimento all’indirizzo segreteriaicapodie@governo.it

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRPEF e addizionali	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta).	Personе fisiche Società di persone	Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRES	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).	Società di capitali	Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRAP	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018).		Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	Diritto camerale	Versamento diritto annuale 2018.	Società di persone Società di capitali	Mod. F24

Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IMU	Presentazione della dichiarazione IMU.	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili	consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile; a mezzo posta, con raccomandata A/R; mediante invio telematico con posta certificata (PEC).
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	Rivalutazione terreni	Versamento prima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018.	Possessori di terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili; terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; terreni agricoli.	Mod. F24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	Rivalutazione partecipazioni	Versamento prima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2018.	Possessori di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata ovvero di una partecipazioni non qualificata.	Mod. F24

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.